



Regione
Lombardia

ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE NORMATIVE RELATIVE AL SECONDO ADEGUAMENTO INFORMATICO

Milano

28 ottobre 2025



Le DGR n. 3974/2025 e n. 5104/2025 e la L.R. n. 7/2025

❖ La DGR 3974 del 3 marzo 2025 ha approvato le modifiche al R.R. n. 4/2017 → R.R. n. 2 del 6 marzo 2025;

Comunicato del 2 aprile 2025 – Primo adeguamento piattaforma informatica (Modifiche Allegato al regolamento «punteggi»);

❖ L.R. n. 7/2025 del 30 maggio 2025 modifica il requisito dell'impossidenza:

art. 22 co. 1 lett d): «assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel comune in cui è presentata la domanda o entro la distanza di 40 chilometri dal comune in cui è presentata la domanda. Ai fini del calcolo della distanza si adottano le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve».

❖ La DGR 5104 del 6 ottobre 2025 ha approvato le modifiche dello schema tipo di avviso pubblico per l'assegnazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (BURL n. 42 S. O. del 15 ottobre 2025).

Comunicato regionale n. 113 del 23 ottobre 2025: Rilascio del secondo adeguamento della Piattaforma informatica regionale a seguito delle modifiche normative di cui alla lett. b) del comma 12 quater dell'art. 28 del regolamento regionale n. 4/2017 e di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 16/2016.

Comunicato regionale n. 114 del 27 ottobre 2025: Indicazioni operative in ordine alla programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale a seguito dell'approvazione del regolamento regionale n. 2/2025, sostituisce le indicazioni operative di cui al comunicato n. 45 del 2 aprile 2019.

Piattaforma Informatica OPERATIVA DAL 12 novembre 2025

Provvedimenti disponibili al seguente link: [Legge regionale 16/2016 e regolamento regionale n.4/2017](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016

- ❑ Emanazione di avvisi pubblici comunali **almeno una volta all'anno** (preferibilmente nel primo semestre) ai sensi dell'**art. 6 co. 3**;
- ❑ **Co. 3 quater art. 6**: In caso di mancata emanazione nel corso dell'anno di avviso pubblico ai sensi dei commi 3 e 3 ter, le ALER predispongono appropriati programmi di valorizzazione secondo le modalità dell'**art. 28 co.,4**;
- ❑ **Art. 22 co. 1 lett. d)** – Impossidenza (immobili ubicati nel comune in cui è presentata la domanda o entro la distanza di 40 Km dal comune in cui è presentata la domanda);
- ❑ **Art. 23 co. 5**, in fase di abbinamenti, gli enti gestori tengono conto delle esigenze di accessibilità evidenziate dai nuclei familiari con la presenza di componenti con disabilità;
- ❑ **Art. 23 co. 9 lett. g)** la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nel caso di possesso di alloggio nello stesso comune di residenza o entro la distanza di 40 chilometri dal comune di residenza;
- ❑ **Art. 31 co. 4 ter** (Modalità di valorizzazione alternative all'alienazione), gli alloggi concorrono al soddisfacimento del fabbisogno abitativo del servizio abitativo pubblico qualora siano destinati agli appartenenti alle forze di polizia, alla polizia locale, al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e alle Forze Armate che prestano servizio in Lombardia.

II ADEGUAMENTO

Le ulteriori modifiche al regolamento regionale riguardano:

- ❑ Novità nel **Piano Annuale** dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali;
- ❑ **Art. 7 lett. d)** – Impossidenza (immobili ubicati nel comune in cui è presentata la domanda o entro la distanza di 40 Km dal comune in cui è presentata la domanda), modifica dell'art. 22 co. 1 lett. d) l.r. n. 16/2016;
- ❑ Per l'accesso ai servizi abitativi pubblici **l'adeguatezza degli alloggi** è valutata in base alla tabella di cui all'art. 9 r.r. 4/2017; non precludono l'accesso la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio dichiarato inagibile dal comune, la nuda proprietà, la proprietà di un alloggio sottoposto a procedura di pignoramento;
- ❑ Estensione agli appartenenti alle **Forze Armate** delle procedure gestite dalla Prefettura per l'assegnazione già previste per Polizia e Vigili del Fuoco;
- ❑ Individuazione dei principi, a cui gli ambiti dovranno attenersi, nell'assegnazione agli appartenenti alla Polizia Locale, con avviso gestito in autonomia;
- ❑ Introduzione della facoltà di emanare avvisi pubblici per portatori di handicap grave;



PUNTO DI ATTENZIONE:
Le graduatorie approvate con il I Adeguamento rimangono efficaci fino all'ESAURIMENTO degli alloggi disponibili.



II ADEGUAMENTO

Le ulteriori modifiche al regolamento regionale riguardano:

- ❑ Modifica dei parametri (lavori di ristrutturazione non può essere superiore ad **euro 15.000** IVA inclusa da decurtare dal canone per un periodo massimo pari a **quarantotto** mensilità) per le **unità abitative nello stato di fatto**;
- ❑ Possibilità per gli enti di individuare **categorie di speciale e motivata rilevanza sociale** per l'attribuzione di alloggi riservati;
- ❑ Introduzione delle **categorie**: lavoratori del SSN, dei genitori separati o divorziati non assegnatari della casa coniugale, dei sovraindebitati, per la possibile assegnazione di alloggi ad essi riservati da parte degli enti proprietari;
- ❑ Precedenza nell'assegnazione ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di **riserve** previste dal Piano e dall'avviso;
- ❑ **Subentro** nell'assegnazione in caso di uscita volontaria dell'assegnatario;
- ❑ **Decadenza** nell'assegnazione a seguito di conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio **NEL COMUNE DI RESIDENZA O ENTRO I 40 KM** con una superficie utile residenziale pari o superiore a quella di un alloggio adeguato in base alla tabella di cui all'art. 9 r.r. 4/2017.

PUNTO DI ATTENZIONE:

Le graduatorie approvate con il I Adeguamento rimangono efficaci fino all'ESAURIMENTO degli alloggi disponibili.

NOVITA' SUL PIANO ANNUALE

Modifiche all' **Art. 4 co. 3:**

lett. b) n. 1: estensione alle Forze Armate e alla Polizia Locale, delle unità abitative destinate ai servizi pubblici abitativi pubblici e sociali previste per gli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

lett. c bis): ciascun ente proprietario determina l'eventuale soglia percentuale fino al 20 per cento delle unità abitative disponibili nel corso dell'anno da destinare a una o più delle categorie individuate dall'art. 14, ai sensi dell'art 23, comma 6, della legge regionale n. 16/2016.

lett. d) bis: definisce, per ciascun Comune, la percentuale **fino al 20** per cento delle unità abitative disponibili nel corso dell'anno, individuando la quota percentuale di alloggi **da destinare all'assegnazione a favore delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate ai sensi dell'art. 7 bis, e quella da destinare all'assegnazione a favore della Polizia Locale ai sensi dell'art. 7 ter**

REQUISITI DI ACCESSO AI SERVIZI ABITATIVI

Modifiche all'Art. 7 co. 1 lett. d):

assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni **immobili adeguati** alle esigenze del nucleo familiare, nell'osservanza di quanto stabilito dalla **lett. d), del comma 1 dell'art. 22 della Legge Regionale 16/2016**.

lett. d), del comma 1 dell'art. 22 della Legge Regionale 16/2016: Assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel comune in cui è presentata la domanda o entro la distanza di **40 chilometri** dal comune in cui è presentata la domanda. Ai fini del calcolo della distanza si adottano le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve.

Per **Alloggio** adeguato si considera

Alloggio con superficie utile residenziale pari o superiore a quella dell'alloggio che potrebbe essere assegnato ai sensi della tabella di cui all'art. 9

Non precludono l'accesso ai servizi abitativi pubblici:

la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio dichiarato inagibile da parte del comune.

la nuda proprietà di un alloggio.

la proprietà di un alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dall'ordinanza di vendita emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 569 c.p.c.

ESTENSIONE PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE

Art. 7 bis:

Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate

Co. 1:

- oltre alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco vengono inserite le Forze Armate e la Polizia Locale;
- La percentuale di alloggi destinati passa dal 10% al 20%;
- L'assegnazione delle unità abitative agli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e alle Forze Armate avviene secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo (attraverso la Prefettura). L'assegnazione delle unità abitative alla Polizia locale avviene secondo le modalità di cui all'articolo 7 ter (attraverso i Comuni Capofila).

Le categorie previste all'art. 14 co. 1 e le riserve di cui alle lett. c) «indigenti» c) bis «percentuale per categorie previste all'art. 14» d) «ulteriore categoria di particolare e motivata rilevanza sociale» non si applicano agli avvisi di cui agli art. 7 bis e 7 ter.

art. 28 co. 12 sexies: l'art. 23 co. 1 del r.r. 1/2004 si intende esteso agli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia Locale

Co. 2:

Gli enti proprietari, contestualmente all'approvazione del piano annuale, comunicano alla Prefettura territorialmente competente la prevedibile disponibilità di unità abitative da assegnare agli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate, per i quali i requisiti di cui alle lettere b), c), e d), del comma 1, dell'articolo 7, non sono considerati in sede di presentazione della domanda, di verifica dei requisiti all'atto dell'assegnazione e in costanza di rapporto. La Prefettura provvede, con i corpi di appartenenza, ad individuare gli aventi diritto e a trasmettere agli enti proprietari la graduatoria dei concorrenti.

AVVISO PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

Art. 4 co.3 lett. d bis): Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali:

Definisce, per ciascun Comune, la percentuale fino al 20 per cento delle unità abitative disponibili nel corso dell'anno, individuando la quota percentuale di alloggi da destinare tra l'altro all'assegnazione a favore della Polizia Locale ai sensi dell'art. 7 ter.

Art. 7 ter Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore della Polizia Locale

co. 1: in ottemperanza alla percentuale prevista dal Comune nel piano annuale (lett. d bis del comma 3 dell'art. 4 e dal comma 1 dell'art. 7 bis), i Comuni Capofila possono emanare avvisi destinati agli appartenenti alla Polizia Locale, per i quali i requisiti di cui alle lettere b), c), e d), del comma 1, dell'articolo 7, non sono considerati in sede di presentazione della domanda, di verifica dei requisiti all'atto dell'assegnazione e in costanza di rapporto

L'avviso pubblico è emanato dal Comune Capofila. La presentazione delle domande e la pubblicazione della graduatoria avviene **al di fuori della piattaforma informatica**, secondo le modalità previste dal co. 2 dell'art. 7 ter. Sulla piattaforma viene registrata l'esistenza dell'avviso e la relativa assegnazione.

co. 3: Gli interessati possono presentare domanda per l'assegnazione di un'unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico solo per l'assegnazione di un alloggio localizzato nel Comune alle cui dipendenze l'agente di Polizia Locale presta servizio.

co. 4: In assenza di nuclei assegnatari, l'unità abitativa è assegnata secondo la graduatoria dell'ente proprietario o, in mancanza della graduatoria, è inserita tra gli alloggi disponibili nel successivo avviso di cui all'articolo 8.

co. 5: L'ente proprietario dispone la decadenza dall'assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio in qualità di appartenente alla Polizia Locale alle dipendenze del comune nel cui territorio è sito l'alloggio assegnato.

AVVISO PUBBLICO

Modifiche all'Art. 8 del Regolamento:

❖ Co. 1:

emanazione dell'avviso pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. **6 co. 3 della l.r. 16/2016**

Art. 6 co. 3 L.R. 16/2016: Il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è attuato con l'emanazione, **almeno una volta all'anno, preferibilmente nel primo semestre**



non si considerano gli avvisi di cui agli artt. **7 bis (a favore di Forze di Polizia, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate)** e **7 ter (a favore della Polizia Locale)** e gli avvisi di cui al comma 7 bis

Il **co. 7 bis** prevede che gli ambiti possono prevedere l'emanazione di avvisi pubblici dedicati per l'assegnazione di unità abitative destinate alle **famiglie con portatori di handicap grave**, come definito dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. (non si applicano a questi avvisi le categorie previste all'art. 14 e le riserve di cui alle lett. c), c bis) e d) del comma 3 dell'art. 4)

❖ Co. 5:

prevede che nell'avviso pubblico sono indicati: - tra l'altro- **lett. i bis): le eventuali riserve** di cui all'articolo 4 comma 3 lett. c bis), da destinare a una o più categorie individuate all'articolo 14.

Categorie individuate all'art. 14:

- a) anziani;
- b) famiglie di nuova formazione;
- c) nuclei monoparentali;
- c bis) padri e madri, separati o divorziati;

- c ter) coloro che hanno in corso una procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento;
- d) Forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco e forze armate;
- e) disabili;

- f) Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale da definirsi nel piano annuale;
- f bis) altra categoria di particolare e rilevanza sociale, con componente appartenente alle professioni sanitarie o di interesse sanitario che operi in Lombardia nel SSN

UNITA' ABITATIVE NELLO STATO DI FATTO

Modifica al **co. 3 dell'art. Art. 10** del Regolamento:



L'importo delle spese che possono essere sostenute dall'assegnatario per i lavori di ristrutturazione non può essere superiore ad euro **15.000 IVA** inclusa

La precedente versione prevedeva l'importo di euro 8.000 IVA inclusa

tale importo è decurtato dal canone di locazione, entro un periodo massimo pari a **quarantotto mensilità**

La precedente versione prevedeva trentasei mensilità

CATEGORIE DIVERSIFICATE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE

Art. 14 R.R. n. 4/2017 co. 1

Inserisce, in aggiunta a quelle già previste, le **nuove categorie diversificate** di nuclei familiari:

- a) Anziani: **nuclei familiari con presenza di anziani o composti esclusivamente da anziani, anche con minori a carico**, che alla data di presentazione della domanda siano costituiti da:
- un componente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e l'altro totalmente inabile al lavoro o che abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età;
 - da una o più persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
 - oppure nuclei familiari in cui sia presente almeno un componente che abbia compiuto il settantesimo anno di età;
- c bis) **padri e madri, separati o divorziati**, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà;
- c ter) **coloro che abbiano in corso una procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento**, successivamente al provvedimento giudiziale che dispone il rilascio dell'abitazione e che non abbiano stipulato altro contratto di locazione per un alloggio adeguato, ai sensi della tabella di cui all'art. 9, comma 2, per un periodo superiore all'anno;

CATEGORIE DIVERSIFICATE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE

Art. 14 R.R. n. 4/2017 co. 1

Inserisce, in aggiunta a quelle già previste, le **nuove categorie diversificate** di nuclei familiari:

d) **Forze di Polizia, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Forze Armate**: nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti appartenenti alle forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121 o al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 o alle Forze Armate di cui al Decreto Legislativo n. 66 del 14 marzo 2010;

f bis) altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale: nuclei familiari con presenza di almeno un **componente appartenente alle professioni sanitarie o di interesse sanitario che operi in Lombardia nel Servizio Sanitario Nazionale**.

CATEGORIE DIVERSIFICATE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE

Art. 14 co. 1 bis R.R. n. 4/2017:

Le categorie diversificate di nuclei familiari indicate all'art. 14 co. 1 lettere: «a) b) c) c bis) c ter) d) e)» - «f) altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale: da definirsi nel piano annuale di cui all'art. 4» e «f bis) altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale: nucleo con componente appartenente alle professioni sanitarie o di interesse sanitario»

possono essere oggetto di riserve indicate all'art. 4 co. 3:

- **Lett. c) bis** «Il piano annuale recepisce, sulla base delle determinazioni assunte da ciascun ente proprietario, l'eventuale soglia percentuale fino al 20% delle unità abitative disponibili nel corso dell'anno da destinate a una o più categorie individuate dall'art. 14»
- **Lett. d)** «il piano annuale determina, per ciascun Comune, e sulla base di un'adeguata motivazione, l'eventuale ulteriore categoria di particolare e motivata rilevanza sociale di cui all'art. 14 c. 1 lett. f)»

Suggerimento per gli Enti: in riferimento alla lett. d), l'ente può valutare di riservare gli alloggi nei casi di contratti SAT in scadenza.

NB: le categorie e le riserve indicate non si applicano agli avvisi di cui agli artt. **7 bis** (assegnazione e gestione delle unità abitative a favore delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e delle Forze Armate) e **7 ter** (assegnazione e gestione delle unità abitative a favore della Polizia Locale) e agli avvisi di cui al **comma 7 bis dell'art. 8** (assegnazione di unità abitative a famiglie con portatori di handicap grave «art. 3 co. 3 L. 104/1992»).»

ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE

Modifiche all'Art. 15:

Introduzione del **co. 1 ter**:

- l'**arrotondamento** all'unità superiore, a partire dal decimale **0,5** per il numero degli **alloggi riservati** di cui all'art. 4 comma 3 lett. c bis)
- Assegnazione degli alloggi nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la **precedenza** ai nuclei familiari che presentano le **condizioni oggetto di riserve** previste dall'avviso
- L'assegnazione degli alloggi nell'ordine ai nuclei familiari in **condizioni di indigenza e gli alloggi riservati**, poi l'ente proprietario o delegato procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

Modifiche al **co. 2**:

Il provvedimento di assegnazione è preceduto altresì dalla **verifica della sussistenza dei requisiti condizioni familiari e abitative, nonché delle altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale** dichiarati all'atto della domanda e della loro permanenza all'atto dell'assegnazione.

Introduzione del **co. 5 bis**:

Qualora le unità abitative siano **di proprietà di soggetti privati**, all'assegnazione e alla registrazione nella piattaforma informatica provvede il comune.

ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE

SI PARTE DAGLI:

Indigenti



(misura 20% o soglia maggiore, solo per i Comuni, se prevista nel Piano Annuale delle unità abitative disponibili nell'anno solare)

SI PASSA ALLE:

Riserve
(art. 14)



COMUNI (misura fino al 20% delle unità abitative disponibili nell'anno solare)



ALER (misura fino 20% delle unità abitative disponibili nell'anno solare)

Nell'assegnazione non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve. Se non viene assegnato l'alloggio tramite l'appartenenza alla riserva si **concorre nella graduatoria della generalità**

ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE

SI PROSEGUE CON LA:

Generalità

Si procede all'assegnazione nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari (art. 12 co. 3 r.r. n. 4/2017)

Le graduatorie sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari secondo il valore decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo

Nel caso di domande con pari punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo, la posizione in graduatoria è determinata in base ai criteri in ordine di priorità previsti al co. 3 dell'art. 12.

SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE

Modifiche all'Art. 21:



Introduzione co. 1 ter

Il diritto di subentro è ammesso anche in caso di **uscita volontaria dell'assegnatario** dal nucleo familiare limitatamente agli ascendenti e discendenti di primo grado



purché presenti nel nucleo familiare al momento dell'assegnazione

purché l'ampliamento del nucleo familiare sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti l'uscita volontaria

Qualora nei confronti dell'assegnatario, **sia stato avviato il procedimento di decadenza** dall'assegnazione di cui al successivo articolo 25 non può darsi corso al subentro fino alla definizione del procedimento di decadenza.

DECADENZA NELL'ASSEGNAZIONE

Modifiche all'Art. 25 Co.1:

Abrogazione n. 3) della lett. a) al co. 1 art. 25 Regolamento Regionale: «il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o a una distanza inferiore a 70 chilometri»

Inserimento n.4) lett. a) c. 1:

la decadenza è disposta a seguito del conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio con una superficie utile residenziale pari o superiore a quella di un alloggio adeguato ai sensi della tabella di cui all'articolo 9 del presente regolamento, nell'osservanza di quanto previsto dalla **lett. g) comma 9 dell'art. 23 della Legge Regionale n. 16/2016**

Art. 23 co. 9 lett. g L.R. n. 16/2016 la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sociale nei casi di mutamento delle condizioni economiche del nucleo familiare assegnatario e di titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato **nello stesso comune di residenza o entro la distanza di 40 chilometri dal comune di residenza.**

DECADENZA NELL'ASSEGNAZIONE

Modifiche all'Art. 25:

Modifica del co. 2:

- La decadenza per il soggetto appartenente alle **Forze di Polizia**, al **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** e alle **Forze Armate** viene disposta qualora abbia cessato il servizio nel territorio regionale.
- La decadenza per il soggetto appartenente alla **Polizia Locale** viene disposta qualora abbia cessato il servizio in qualità di appartenente alla Polizia Locale alle dipendenze del comune nel cui territorio è sito l'alloggio assegnato, in entrambi i casi è fatta salva la quiescenza per invalidità o il decesso per causa di servizio, purché sussistano i requisiti di permanenza di cui al presente articolo.

Modifica del co. 3:

Non viene considerata ai fini della decadenza di cui al punto 4), della lettera a), del comma 1, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli per i coniugi separati legalmente o divorziati in condizioni di disagio economico e che sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli.



Regione
Lombardia

Grazie per l'attenzione

